

DELIBERAZIONE 12 MARZO 2024

77/2024/R/EEL

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO DEFINITIVE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER L'ANNO 2023, PER LE IMPRESE CHE SERVONO ALMENO 25.000 PUNTI DI PRELIEVO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1286^a riunione del 12 marzo 2024

VISTI:

- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n.73, come convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, 292/2006/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL), come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2016, 87/2016/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 646/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 646/2016/R/EEL) ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 6 aprile 2017, 222/2017/R/EEL (di seguito: 222/2017/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 237/2018/R/EEL, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 568/2019/R/EEL) ed i relativi Allegato A (di seguito: TIT) e Allegato B (di seguito: TIME), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2019, 306/2019/R/EEL ed il relativo allegato A (di seguito: deliberazione 306/2019/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2020, 213/2020/R/EEL;

- la delibera dell’Autorità 7 luglio 2020, 259/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 259/2020/R/EEL);
- la delibera dell’Autorità 21 luglio 2020, 278/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 278/2020/R/EEL);
- la delibera dell’Autorità 28 luglio 2020, 293/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 293/2020/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 9 marzo 2021, 92/2021/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2021, 106/2021/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2021, 201/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 201/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2021, 269/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 269/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM) e il relativo allegato A (di seguito: TIWACC), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2022, 333/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 333/2022/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 6 settembre 2022, 410/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 410/2022/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 6 settembre 2022, 411/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 411/2022/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 22 novembre 2022, 601/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 601/2022/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2022, 654/2022/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2022, 720/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 720/2022/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2022, 721/2022/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2022, 724/2022/R/EEL ed il relativo allegato A (di seguito: deliberazione 724/2022/R/EEL);
- la delibera dell’Autorità 11 aprile 2023, 154/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 154/2023/R/EEL);
- la delibera dell’Autorità 16 maggio 2023, 206/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 206/2023/R/EEL);
- la delibera dell’Autorità 12 settembre 2023, 397/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 397/2023/R/EEL);
- la delibera dell’Autorità 6 febbraio 2024, 34/2024/R/EEL (di seguito: deliberazione 34/2024/R/EEL);
- determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione dell’Autorità del 25 luglio 2016, 18/2016;
- la relazione tecnica relativa alla deliberazione dell’Autorità 654/2015/R/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 654/2015/R/EEL, l’Autorità ha emanato le disposizioni in materia di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023, definendo un periodo regolatorio di otto anni composto di due semiperiodi quadriennali (2016-2019: NPR1; 2020-2023: NPR2), prevedendo altresì un aggiornamento infra-periodo tra il primo e il secondo semiperiodo;
- con deliberazione 568/2019/R/EEL l’Autorità ha approvato il TIT e il TIME, recanti le disposizioni relative al secondo quadriennio del periodo di regolazione (NPR2) con riferimento, rispettivamente, al servizio di distribuzione e a quello di misura dell’energia elettrica;
- il TIT e il TIME individuano due differenti regimi di riconoscimento tariffario, differenziati in funzione della numerosità dei clienti finali: un regime individuale, riservato alle imprese che servono almeno 25.000 punti di prelievo, e un regime parametrico per le restanti imprese;
- gli articoli 8 e 11 del TIT definiscono le tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione e le modalità di aggiornamento delle medesime;
- gli articoli 37 e 38 del TIME definiscono le tariffe di riferimento per il servizio di misura e le modalità di aggiornamento delle medesime;
- gli articoli 4 e 6 del TIT e 30 e 32 del TIME definiscono, oltre agli obblighi informativi in capo agli esercenti, anche i criteri di determinazione delle tariffe in caso di informazioni mancanti e di trattamento delle richieste di rettifica dei dati da parte delle imprese distributrici.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento d’impresa a copertura dei costi per il servizio di distribuzione (incluso il servizio di commercializzazione) e per il servizio di misura, per le imprese soggette al regime individuale, è necessario:
 - determinare il costo riconosciuto per ciascuna impresa distributtrice interessata, costituito da costi operativi e costi di capitale che ricomprendono remunerazione del capitale investito netto e ammortamenti;
 - allocare il costo riconosciuto di cui al precedente punto alle diverse tipologie contrattuali, di cui al comma 2.2, del TIT;
 - determinare i parametri tariffari sulla base dei volumi di servizio (punti di prelievo e prelievi di energia elettrica).

CONSIDERATO CHE:

- in relazione all’aggiornamento dei costi operativi riconosciuti nelle tariffe di riferimento dei servizi di distribuzione e di misura dell’energia elettrica per l’anno

2023 è applicato il tasso di recupero annuale di produttività di cui al comma 11.2 del TIT e al comma 38.2 del TIME;

- come riportato nella deliberazione 720/2022/R/EEL, il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo, pari alla variazione media registrata dall'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati esclusi i tabacchi, come rilevato dall'Istat, per il periodo giugno 2021 – maggio 2022, rispetto ai dodici mesi precedenti, è stato accertato nella misura del 3,98%.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alla determinazione della quota parte della tariffa a copertura della remunerazione del capitale investito:
 - l'articolo 5, del TIT, e l'articolo 31, del TIME, prevedono che, ai soli fini della remunerazione del capitale, ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento, siano riconosciuti anche gli investimenti dell'anno $t-1$, rispetto all'anno di applicazione della tariffa di riferimento medesima; e che tali investimenti siano valorizzati sulla base di dati di preconsuntivo ai fini della determinazione delle tariffe provvisorie e sulla base dei dati consuntivi per la determinazione delle tariffe definitive;
 - il comma 12.2, del TIT e il comma 39.2, del TIME, prevedono che il tasso di remunerazione riconosciuto agli investimenti per i servizi di distribuzione e di misura siano fissati pari al valore riportato nella tabella 3 del TIWACC (per l'anno 2023 pari al 5,2%);
 - ai sensi del comma 12.3, del TIT e del comma 39.3, del TIME, la maggiorazione del tasso di remunerazione a copertura del *lag* temporale nel riconoscimento degli investimenti (di seguito: *lag* regolatorio) entrati in esercizio nel periodo 2012-2014 per i servizi di distribuzione e di misura, è garantita tramite una maggiorazione forfettaria del valore delle immobilizzazioni nette riconosciute ai fini tariffari; e che tale maggiorazione è garantita tramite l'applicazione di un coefficiente, calcolato come rapporto tra il valore della maggiorazione del tasso di remunerazione e il tasso di remunerazione medesimo;
 - il suddetto coefficiente assume valore pari a 0,1923077;
- come riportato nella deliberazione 720/2022/R/EEL, il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi, pari alla variazione media registrata dall'indice del deflatore degli investimenti fissi lordi, come rilevato dall'Istat e pubblicato l'1 settembre 2022, nel periodo II trimestre 2021- I trimestre 2022, rispetto ai quattro trimestri precedenti, è stato accertato nella misura del 2,60%.

CONSIDERATO CHE:

- relativamente al servizio di misura, salvo quanto previsto con le deliberazioni 646/2016/R/EEL, 306/2019/R/EEL, 106/2021/R/EEL e 724/2022/R/EEL per le imprese distributrici che avviano sistemi di *smart metering* 2G ammessi al regime specifico di riconoscimento dei costi di capitale, il comma 38.10, del TIME, prevede che, ai fini

dell'aggiornamento annuale della remunerazione del capitale investito e degli ammortamenti relativi ai punti di misura effettivi in bassa tensione, per le imprese che servono almeno 25.000 punti di prelievo:

- con riferimento agli investimenti entrati in esercizio a partire dall'anno 2017 per ciascuna impresa distributrice, il valore di investimento lordo massimo riconoscibile per misuratore installato è pari al 105% del corrispondente valore di investimenti lordo per misuratore relativo ad investimenti entrati in esercizio nel 2015;
- nel caso di effettiva e comprovata indisponibilità di misuratori 1G, con riferimento agli investimenti entrati in esercizio a partire dall'anno 2018, nel caso di installazione di misuratori 2G, il valore di investimento lordo massimo riconoscibile per misuratore 2G installato è pari alla somma di: i. 125% della spesa unitaria media sostenuta dall'impresa distributrice nel 2015 per l'approvvigionamento dei misuratori di prima installazione; ii. 105% del valore di investimento lordo per misuratore al netto della spesa media per l'approvvigionamento dei misuratori installati, sostenuta nel medesimo anno 2015.

CONSIDERATO CHE:

- il riconoscimento dei costi per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione relativi a sistemi di *smart metering* 2G (di seguito: costi di misura 2G) per le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo è regolato dalle deliberazioni 646/2016/R/EEL, 306/2019/R/EEL e 724/2022/R/EEL;
- con deliberazione 222/2017/R/EEL, l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa e-distribuzione S.p.A. - ID ARERA 435;
- con deliberazione 259/2020/R/EEL, l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa Edyna S.r.l. - ID ARERA 3255;
- con deliberazione 278/2020/R/EEL, l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa Unareti S.p.A. - ID ARERA 1247;
- con deliberazione 293/2020/R/EEL, l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa Areti S.p.A. - ID ARERA 338;
- con deliberazione 201/2021/R/EEL, l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa Ireti S.p.A. - ID ARERA 3045;
- con deliberazione 269/2021/R/EEL, l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa Megareti S.p.A. (oggi V-RETI S.p.A.) - ID ARERA 301;

- con deliberazione 333/2022/R/EEL, l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa Set distribuzione - ID ARERA 198;
- con deliberazione 410/2022/R/EEL, l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa AcegasApsAmga S.p.A. - ID ARERA 926;
- con deliberazione 411/2022/R/EEL, l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa Inrete Distribuzione Energia S.p.A.- ID ARERA 25367;
- con deliberazione 397/2023/R/EEL, l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa Deval S.p.A.- ID ARERA 1290;
- con la deliberazione 34/2024/R/EEL, l’Autorità ha aggiornato in via straordinaria il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G con estensione al Comune di Vicenza di Megareti S.p.A., ora V-reti S.p.A. - ID ARERA 301;
- con riferimento al riconoscimento dei costi di misura 2G sostenuti dalle imprese che hanno avviato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G, la tariffa di riferimento definitiva tiene conto dei livelli di spesa di capitale ammessa ai riconoscimenti tariffari determinata secondo le disposizioni di cui all’articolo 16 dell’Allegato A alla deliberazione 646/2016/R/EEL, all’articolo 16 dell’Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL e all’articolo 16 dell’ Allegato A alla deliberazione 724/2022/R/EEL;
- in seguito agli effetti della pandemia Covid-19 e alla carenza di semiconduttori, la delibera 601/2022/R/EEL prevede modifiche transitorie di alcune disposizioni per i sistemi di *smart metering* di seconda generazione (2G) per la misura dell’energia elettrica in bassa tensione;
- in particolare, l’articolo 6 della suddetta deliberazione 601/2022/R/EEL prevede che, ai fini della determinazione delle spese di capitale 2G ammesse a riconoscimento tariffario con riferimento all’2022, in deroga al comma 16.3 dell’Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL, per le imprese distributrici che hanno avviato il proprio piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G nel 2022, l’Autorità determini gli effetti della matrice IQI relativa ai misuratori sulla base della spesa sostenuta dalle imprese relativamente ai soli misuratori escludendo, nei limiti massimi dell’importo di costo approvati in sede di piano per l’anno 2022, la voce “altre spese 2G” dall’applicazione della matrice IQI medesima;
- la spesa di capitale per i sistemi di *smart metering* 2G ammessa ai riconoscimenti tariffari relativa all’anno 2022 è riconosciuta nelle tariffe di riferimento definitive per l’anno 2023, ai soli fini della remunerazione del capitale, coerentemente con il trattamento previsto dal TIT in relazione agli incrementi patrimoniali a consuntivo.

CONSIDERATO CHE:

- per le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo, la deliberazione 106/2021/R/EEL stabilisce l'obbligo, a partire dall'1 gennaio 2022, di installare e di mettere in servizio, anche con funzionamento transitorio in modalità 1G, solo misuratori predisposti alle funzionalità 2G, secondo quanto previsto dalla deliberazione 87/2016/R/EEL;
- l'articolo 5 dell'Allegato A alla suddetta deliberazione 106/2021/R/EEL definisce i criteri di riconoscimento dei costi di capitale per i sistemi di *smart metering* 2G, precisando altresì che i costi di capitale relativi ai sistemi di *smart metering* 1G ammessi a riconoscimento tariffario al 31 dicembre 2021 siano riconosciuti fino alla fine della vita utile regolatoria;
- il comma 3.2 dell'Allegato A alla suddetta deliberazione 106/2021/R/EEL stabilisce che le imprese distributrici che riscontrano problemi di retrocompatibilità tra i misuratori 2G e i sistemi di *smart metering* 1G precedentemente installati ne diano comunicazione all'Autorità entro il 31 luglio 2021; e che per tali imprese il termine per installare e mettere in servizio solo misuratori predisposti alle funzionalità 2G è fissato all'1 gennaio 2023.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 31 del TIT e l'articolo 41 del TIME prevedono l'applicazione di meccanismi di promozione dei processi di aggregazione nei casi di operazioni di aggregazione tra imprese di distribuzione di energia elettrica, che comportino la cessazione dall'attività di distribuzione di una o più delle imprese di distribuzione in questione, perfezionate nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2023;
- le modalità applicative relative ai meccanismi di promozione delle aggregazioni, comprensive dei criteri da adottare nel caso di assenza di informazioni necessarie alla valorizzazione delle aggregazioni medesime, sono contenute nella Scheda 1 del TIT e nella Scheda 1 del TIME;
- ai fini della valorizzazione della promozione delle aggregazioni nell'ambito della determinazione della tariffa di riferimento di misura, il costo medio unitario di settore relativo ai misuratori elettronici e ai sistemi di telegestione di cui ai commi 7.4 e 7.6 della deliberazione 237/2018/R/EEL risulta pari a 126 euro/misuratore; e che, in esito all'analisi delle informazioni a disposizione, ai fini della determinazione dei costi di capitale riconosciuti relativi alle porzioni di rete oggetto di aggregazione, la stratificazione degli investimenti lordi ricostruita a partire dal profilo di installazione convenzionale previsto all'articolo 7 della deliberazione 237/2018/R/EEL è aggiornata, coerentemente con quanto indicato al comma 8.2 della deliberazione 237/2018/R/EEL, applicando un fattore di *turnover* degli investimenti fissato pari al 2%.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione del capitale investito riconosciuto rilevante per l'aggiornamento delle tariffe di riferimento sono utilizzati i dati resi disponibili dalle imprese distributrici nell'ambito della raccolta dati "RAB Elettricità" ed i dati relativi alle stratificazioni degli investimenti relativi all'attività di distribuzione (incluso il comparto della commercializzazione del servizio di distribuzione) ed all'attività di misura di energia elettrica comunicati dalle medesime imprese secondo le disposizioni della determinazione DIUC 18/2016;
- rispetto ai dati e alle informazioni utilizzati ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2023 di cui alla deliberazione 206/2023/R/EEL, ai fini delle tariffe di riferimento definitive oggetto del presente provvedimento si considerano:
 - i dati di consuntivo degli incrementi patrimoniali entrati in esercizio e delle immobilizzazioni in corso relativi all'anno 2022, in luogo dei dati di preconsuntivo, riferiti al medesimo anno 2022;
 - il valore dei contributi in conto capitale di cui al comma 11.4 del TIT, percepiti dalle imprese di distribuzione nell'anno 2022, da portare in detrazione del valore lordo degli investimenti relativi al medesimo anno;
 - le informazioni relative a operazioni di cessioni e acquisizioni di porzioni di rete avvenute nell'anno 2022.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con riferimento all'impresa AMET S.p.A. – ID ARERA 888 (di seguito: AMET) risultano ancora in corso i seguiti dell'istruttoria relativa alle incongruenze nella serie storica dei volumi di servizio comunicati dall'impresa all'Autorità ed alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, che hanno portato alla sospensione delle tariffe di riferimento definitive già a partire dall'anno 2018;
- in data 1 gennaio 2022, l'impresa Megareti S.p.A. – ID ARERA 301 ha acquisito le attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica dell'impresa Servizi a Rete S.r.l. – ID ARERA 491, cambiando ragione sociale in V-RETI S.p.A. – ID ARERA 301.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno determinare e pubblicare le tariffe di riferimento definitive per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica di cui al comma 8.1 del TIT e per il servizio di misura dell'energia elettrica in bassa tensione di cui al comma 37.2 del TIME, relative all'anno 2023 per le imprese distributrici che servono almeno 25.000 punti di prelievo, salvo il caso di seguito precisato;
- sia opportuno rinviare a successivo provvedimento la determinazione delle tariffe di riferimento relative all'impresa AMET

DELIBERA

1. di approvare i valori delle tariffe di riferimento definitive, per l'anno 2023, per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 8.1 del TIT, come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
2. di approvare i valori delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2023 per il servizio di misura dell'energia elettrica in bassa tensione, di cui al comma 37.2 del TIME, come riportati nelle Tabelle 2, 3 e 4 allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
3. di pubblicare il presente provvedimento e le relative tabelle sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

12 marzo 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini